



EMERGENZA CORONAVIRUS TUTELA LAVORATORI FRAGILI

Al fine di mettere in atto le misure necessarie, volte da una parte alla tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori e dall'altra al contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, si evidenzia che per i/le dipendenti che, per particolari condizioni di salute, siano da tutelare maggiormente a fronte della possibilità di contrarre infezione da Sars-cov-2, il D.lgs n° 18 del 17 marzo 2020 riconosce il periodo di assenza dal servizio come equiparato al ricovero ospedaliero.

Di seguito si riporta il comma 2 dell'art. 26 del citato decreto, evidenziando che l'Ufficio per le Politiche Sociali in favore delle persone con disabilità ha chiarito che **la condizione di "fragilità" può essere certificata dai medici preposti ai servizi di medicina generale (c.d. Medici di base) e i medici convenzionati con il S.S.N.**

Comma 2, art. 26 " *Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.*"

Firmato

Il Direttore Generale